

CAPO III - SISTEMA NATURALE

Art. 49 - Aree componenti il sistema naturale

Art.49

Il sistema naturale e' costituito da quelle aree, che per caratteristiche fisico-morfologiche proprie o per collocazione territoriale, si presentano con connotati di accentuata naturalita': scarsissima antropizzazione e modestissima utilizzazione agricola dei suoli, intensa vegetazione spontanea, forti peculiarita' morfologiche ed ambientali. Tale sistema comprende:

- Aree fluviali
- Aree a morfologia montana

Art. 50 - Aree fluviali e lacustri

Art.50

Caratteristiche: sono le aree interessate dagli alvei dei fiumi e corsi d'acqua, le aree golenali e di perialveo e in genere quelle zone caratterizzate da sedimenti fluviali permeabili, costituenti un sistema idrogeologico fortemente integrato con le falde acquifere del sottosuolo.

Tale sistema costituisce un articolato e vasto collettore di raccolta delle acque meteoriche e di ricarica delle falde profonde, che si configura come ecosistema fortemente caratterizzato sotto il profilo morfologico e vegetazionale.

Ogni nuovo intervento ricadente in ambito di conoide o di terrazzo fluviale (Capoluogo e Ostia Parmense) deve prevedere l'allacciamento alla rete fognaria recapitante in idoneo impianto di depurazione, nonche' una particolare attenzione nella disposizione dei volumi in modo da limitare quanto piu' possibile l'impermeabilizzazione delle superfici.

Il Piano distingue nell'ambito delle aree fluviali:

- zone di invaso e d'alveo di laghi, bacini e corsi d'acqua
- zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua
- zone a verde fluviale attrezzato
- zone fluviali a sistemazione naturalistica

Art. 51 - Zone di invaso e d'alveo di laghi, bacini e corsi d'acqua

Art.51

Sono le aree che vengono interessate dall'acqua durante le piene ordinarie.

In tali zone sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:

- l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte;
 - eventuali attraversamenti sotterranei con impianti a rete;
 - realizzazione di infrastrutture di attraversamento (ponti, passerelle)
 - manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti ed opere con funzione di protezione idraulica.
- Sono vietate le escavazioni e le estrazioni di materiali litoidi. L'autorità preposta può disporre l'utilizzo di materiale, derivante da rimozione conseguente all'attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica.

Art. 52 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

Art.52

Caratteristiche: tali zone comprendono fondamentalmente le aree adiacenti all'alveo, costituite in genere da un terrazzo permeabile che connette il sistema delle acque superficiali alle falde profonde. Parte di tali zone possono essere in condizioni di esondabilità nei casi di piene non ordinarie. Per i tratti di alveo canalizzati, tali zone interessano le aree comprese all'interno degli elementi naturali o artificiali costituenti i limiti certi di contenimento delle piene eccezionali; per le restanti parti si estendono alle zone di antica evoluzione del corso d'acqua morfologicamente riconoscibili.

Interventi consentiti: in tali zone è sostanzialmente inibita l'edificazione di nuove costruzioni sia di carattere residenziale, che produttivo, che agricolo. Eventuali edifici ricadenti nell'ambito di tali zone possono essere interessati solo da interventi riguardanti:

- opere interne
- manutenzione ordinaria e straordinaria
- ristrutturazione edilizia senza aumento di Su
- cambiamento di destinazione d'uso da rurale a residenziale

Altri interventi consentiti riguardano:

- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e la realizzazione di strade poderali ed interpoderali non in aree e comunque per una fascia di almeno 10 ml. dal limite degli invasi di piena ordinaria dei corsi d'acqua;
- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità (cabine elettriche, di decompressione per il gas, impianti di approvvigionamento e di distribuzione idrica) non in aree e comunque per una fascia di almeno 10 ml. dal limite degli invasi di piena ordinaria dei corsi d'acqua;

- impianti a rete per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui, per il trasporto dell'energia elettrica, per le telecomunicazioni non in aree e comunque per una fascia di almeno 10 ml. dal limite degli invasi di piena ordinaria dei corsi d'acqua;
- percorsi e spazi di sosta pedonali e ciclabili; corridoi ecologici e sistemazione a verde destinabili ad attivita' di tempo libero
- chioschi e costruzioni amovibili per la sosta e il ristoro
- opere di difesa idraulica, di bonifica del suolo, di potenziamento del sistema vegetazionale.

Nella zona in sponda sinistra del Taro, disposta a sud-est del Capoluogo, delimitata nella tav. 4.1b di Piano, ed individuata con due asterischi (**), e' consentita la realizzazione di invasi per pesca sportiva e delle attrezzature funzionali a tale attivita'; le eventuali costruzioni di servizio possono avere carattere fisso per una superficie utile massima di mq. 400 e a un solo piano fuori terra.

E' prescritto un progetto unitario dell'intera zona, con specificazione delle sistemazioni di carattere morfologico-ambientale, tali da garantire un idoneo inserimento nel contesto naturale e paesaggistico esistente.

Indici e parametri:

Non si ritiene di dover fissare indici e parametri, considerato che gli interventi edificatori sono praticamente di entita' trascurabile.

Art. 53 - Zone a verde fluviale attrezzato

Art.53

Caratteristiche: tali zone rientrano nell'ambito delle zone di tutela dei corsi d'acqua e riguardano in particolare quelle porzioni che, in riferimento alla loro collocazione rispetto ai centri abitati piu' consistenti (Capoluogo ed Ostia), si prestano ad un'organizzazione fortemente integrata con sistema urbano complessivo e consentono di prefigurarne un uso collettivo di rilevante significato.

Interventi consentiti: sono tra gli interventi citati nell'art. 52 quelli che riguardano, oltre la difesa idraulica, la sistemazione e l'attrezzatura della zona al fine di renderla fruibile ai fini collettivi e al fine di elevarne il pregio ambientale, attraverso la ricerca di un corretto equilibrio tra elementi morfologici naturali ed elementi di organizzazione e di arredo di progetto.

Art. 54 - Zone fluviali a sistemazione naturalistica

Art.54

Caratteristiche: tali zone rientrano nell'ambito delle zone di tutela dei corsi d'acqua e riguardano in particolare quelle porzioni che, in riferimento alla loro collocazione territoriale ed ambientale, alla loro situazione vegetazionale attuale, al loro presumibile ruolo nel sistema piu' complessivo del verde attrezzato urbano e territoriale, si e' ritenuto che debbano essere particolarmente interessate da interventi di riqualificazione ambientale; tali interventi dovrebbero svilupparsi, dopo adeguate analisi di carattere ambientale, nel senso di determinare una valorizzazione degli elementi

morfologici preesistenti e un'accentuazione delle valenze naturalistiche e paesaggistiche della zona.

Tali obiettivi e presupposti dovrebbero trovare concreta attuazione in un Progetto integrato cui fa riferimento il successivo art. 55.

Art. 55 - Progetti integrati di tutela, recupero e valorizzazione ed aree studio

Art.55

In riferimento a quanto previsto dall'art. 32 del Piano Territoriale Paesistico Regionale, e' stato individuato nelle tavole di Piano e nell'ambito delle "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua" un ambito, da segnalare come "area studio" e per il quale si ritiene particolarmente opportuno prevedere lo sviluppo di un "Progetto integrato di tutela, recupero e valorizzazione".

Tale ambito, sviluppantesi lungo il Taro, da Borgotaro capoluogo fino alla frazione di Ostia, si congiunge e si integra con il complesso di attrezzature, di spazi, di collegamenti di carattere urbano proprio dei due centri, così da costituire un sistema di grande valenza sia urbana che territoriale, in grado di potenziare in misura determinante l'offerta ambientale e turistica del Comune.

Art. 56 - Aree a morfologia montana

Art.56

Caratteristiche: sono le aree che per una serie di elementi di carattere localizzativo, geo-morfologico, idrologico, vegetazionale si presentano con caratteri del tutto particolari rispetto ai problemi della salvaguardia ambientale e a quelli della valorizzazione come risorsa territoriale.

Tali are, disposte alle quote piu' elevate del territorio comunale, comprendono il sistema dei crinali e l'insieme articolato dei versanti che compongono l'alto bacino del Taro; su di esse si sviluppa interamente il consistente patrimonio forestale, costituito per estese zone da bosco ceduo, di latifoglie e castagneti e, in misura minore ma comunque significativa, da boschi di resinose.

Classificazione: attraverso un'analisi morfologica, geologica e vegetazionale il Piano ha individuato diverse Zone che presentano caratteri ed esigenze di salvaguardia o di qualificazione diversificate. Tali zone sono:

- Zone dissestate
- Zone interessate da frane in atto
- Zone calanchive
- Zone a rocce emergenti
- Zone a forte pendenza
- Zone a bosco di resinose
- Zone a bosco ceduo, di latifoglie e di castagneti
- Ambiti di pertinenza dei crinali

Alcune modeste porzioni di tali aree, situate nelle immediate vicinanze dei centri abitati, sono state classificate come "Zone di protezione ambientale dei centri abitati".

Interventi consentiti: in tali aree e' inibita qualsiasi nuova edificazione sia di carattere residenziale, che produttivo, che agricolo.

I fabbricati eventualmente esistenti potranno essere soggetti ad interventi relativi a:

- opere interne
- manutenzione ordinaria e straordinaria
- ristrutturazione ed opere di consolidamento senza aumento di volume

Per le zone dissestate e per quelle interessate da frane in atto, la richiesta di autorizzazione o di concessione edilizia dovra' essere corredata da dettagliata relazione geologica-geotecnica che precisi le condizioni di stabilita' del fabbricato in oggetto e specifichi le necessarie opere di bonifica e/o gli interventi di consolidamento necessari per garantire sufficienti condizioni di stabilita' al fabbricato medesimo.

In generale gli interventi consentiti sono solo ed unicamente quelli atti a determinare un miglioramento delle condizioni idrogeologiche delle zone che si presentano in condizioni maggiormente precarie sotto tale profilo e quelli atti a rafforzare quantitativamente e qualitativamente il patrimonio forestale esistente.

In particolare per le zone dissestate ed interessate da frane in atto sono consentiti interventi di sistemazione, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, le pratiche colturali eventualmente in atto devono essere coerenti con il riassetto idrogeologico ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.

Per le zone boscate gli interventi e le attivita' consentite sono:

- la realizzazione di opere di difesa idrogeologica
- interventi di forestazione
- realizzazione di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale;

- 89 -

- le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti e dalle prescrizioni in materia
- le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica
- l'attraversamento da parte di impianti a rete per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e della materia prima e/o dei semilavorati, di linee telefoniche di rilevanza locale e quando sia dettato da esigenze motivate e documentate. In tali zone valgono comunque le norme e prescrizioni del Regolamento di Polizia Forestale.

Negli ambiti di pertinenza dei crinali, individuabili come le aree in rapporto diretto con le "linee di crinale" riportate nelle tavole della serie 3 del P.T.P.R. (Carta del Dissesto), il rilascio di autorizzazioni o concessioni volte alla costruzione di nuovi manufatti, o alla ristrutturazione di edifici esistenti, deve ispirarsi al contenimento delle altezze e delle sagome per assicurare la salvaguardia degli scenari d'insieme e la tutela visiva dei crinali stessi.

CAPO IV - AMBITI DI PARTICOLARE VALORE AMBIENTALE

Art. 57 - Ambiti di tutela naturalistica

Art.57

Tali ambiti coincidono con le "Zone di tutela naturalistica" del Piano Territoriale Paesistico Regionale e si riferiscono ad aree dotate di elevate qualita' ambientali (rarita', diversita', rappresentativita', naturalita') in riferimento alla presenza di aspetti naturalistici, geologici, geomorfologici, paleontologici, mineralogici, vegetazionali, ecosistemi di particolare interesse. Il PRG, recependo gli obiettivi e gli indirizzi espressi dal PTPR per tali zone ha provveduto a disciplinare tali zone nelle tavole 8.4a, 8.4b, 8.4c in scala 1:5000 individuando all'interno di ciascun ambito due tipi di zone:

- a) zone a prevalente utilizzazione agricola dei suoli;
- b) zone a prevalente utilizzazione boschiva e naturalistica dei suoli.

Le prime si riferiscono a quelle porzioni di territorio su cui storicamente si e' sviluppata l'attivita' agricola e che, per caratteristiche geomorfologiche, pedologiche, distributive, si presentano tuttora come idonee ad un uso coltivo dei suoli; le seconde si riferiscono a quelle parti del territorio che per condizioni geomorfologiche, litologiche e vegetazionali si presentano con evidenti caratteri di naturalita' o a quelle che un tempo coltivate si presentano in condizioni di precaria stabilita' e di forte dissesto.

All'interno della Zona naturalistica dislocata nella parte nord-ovest del territorio comunale e in quella disposta nella parte nord-est sono state istituite da parte della Amm.ne Provinciale oasi di protezione della fauna (individuate nelle tavole di Piano) entro le quali e' inibita l'attivita' venatoria denominate rispettivamente Oasi dei Ghirardi e Oasi del Gruppo di Gorro.

Interventi consentiti: Sono consentiti gli interventi di cui al 2. comma dell'art. 46 con le specificazioni e/o le limitazioni di seguito precisate.

Gli interventi sui fabbricati esistenti sono regolamentati secondo categorie d'intervento analoghe a quelle applicate alle zone B soggette a particolare tutela (di cui all'art. 20 delle presenti norme) cosi' come si applicano le modalita' esecutive, le tecniche costruttive e i materiali previsti allo stesso articolo.

Valgono peraltro le seguenti specificazioni:

- a) per i fabbricati non connessi o non piu' connessi all'attivita' agricola il recupero residenziale delle parti rurali, tipologicamente compatibili con tale funzione, risulta individuato sulle tavole di Piano dal simbolo corrispondente alla categoria "Riconvenzione funzionale di edifici rustici"; la trasformazione ad uso abitativo di fabbricati rurali puo' riguardare anche solo porzioni dei medesimi.

All'interno delle Zone di tutela naturalistica valgono le norme del Regolamento di polizia rurale approvato con deliberazione del C.C. n. 38 del 29/09/1992 in riferimento a:

- Salvaguardia della qualita' dell'acqua e del suolo
- Salvaguardia della fauna
- Salvaguardia dal fuoco
- Esercizio degli usi civili
- Uso dei mezzi motorizzati
- Pascolo degli animali

Valgono altresì le Prescrizioni di massima di polizia forestale approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 182 del 31/01/95, ratificate dal Consiglio Regionale con atto n. 2354 del 01/03/1995, riguardanti tra l'altro:

- Vincoli per la convenzione e trasformazione dei boschi
- Taglio e allestimento dei prodotti boschivi principali
- Estrazione e raccolta dei prodotti secondari del bosco
- Pascolo nelle aree forestali
- Tutela dagli incendi, dal vento e da altre avversità meteoriche
- Ricostituzione boschiva
- Norme per i boschi d'alto fusto, per boschi cedui, per i terreni cespugliati e arbustati, per i terreni pascolivi, per la lavorazione dei terreni a coltura agraria
- Norme per il transito dei veicoli a motore.

All'interno delle Zone naturalistiche sono consentiti studi e progetti particolareggiati riferiti a ciascuna delle Zone individuate nelle tavole di Piano finalizzati alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative. Tali studi e progetti, configurantisi come Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica, potranno riguardare gli aspetti elencati negli "indirizzi" di cui al 2. comma dell'art. 25 del P.T.P.R. e verranno approvati da parte del Consiglio Comunale secondo le procedure di Legge.

Per i fabbricati ad uso residenziale per i quali è previsto l'intervento di Ristrutturazione edilizia e nei casi in cui non sia possibile o opportuno per ragioni tipologiche o funzionali ottenerlo attraverso il recupero di fabbricati o porzioni di fabbricati rurali connessi, è consentito l'aumento "una tantum" della Su residenziale fino ad un massimo del 20% per i fabbricati con Su minore o uguale a 200 mq. e fino al 10% per i fabbricati con Su superiore a 200 mq.; e in ogni caso consentito un aumento di Su pari a 30 mq.; tali aumenti, quando comportano un ampliamento del fabbricato, devono avvenire secondo modalità progettuali e costruttive che mantengano al fabbricato soddisfacenti caratteri di coerenza tipologica ed ambientale.

b) per le Zone a prevalente utilizzazione agricola dei suoli e per i fabbricati in esse ricadenti e connessi all'agricoltura valgono gli indici e i parametri dell'art. 46 - Aree ad uso agricolo e le superfici utili residenziali e rurali, derivanti dall'applicazione degli indici alla superficie aziendale (SAU),

possono essere realizzate (se maggiori) in ampliamento a quelle dei fabbricati esistenti, secondo soluzioni edilizie congruenti con i caratteri tipologici e i materiali del fabbricato originario.

Per le superfici rurali e' altresì consentita la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica non fisicamente connessi a quelli esistenti (ma comunque nelle immediate adiacenze dei medesimi e secondo una soluzione complessivamente unitaria) adottando moduli architettonici e materiali consoni a quelli dei fabbricati esistenti e alla tradizione locale.

Sono assolutamente vietati nuovi fabbricati che si rifanno alle tipologie e agli elementi costruttivi delle costruzioni "prefabbricate";

c) non sono consentite nuove costruzioni per stalle sociali, allevamenti interaziendali o industriali;

d) non sono consentite nuove costruzioni per attività di conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Art.58 -Ambiti di particolare interesse paesaggistico-ambientale Art.58

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale ha individuato nel territorio comunale "Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale" giudicate come aree la cui delimitazione e' determinata dalla compresenza di diverse valenze che generano un interesse paesistico per l'azione sinergica di un insieme di fattori e che, oltre ad essere caratterizzate dalla presenza di rilevanti componenti vegetazionali o geologiche, contribuiscono alla costruzione di un insieme paesistico cui prestare particolari salvaguardie.

Il PRG ha recepito tale individuazione pur con la constatazione che le norme del PRG relative alle varie zone, ricadenti e non nell'ambito delle zone cui all'oggetto, si presentano per la totalità delle zone medesime, più restrittive di quelle di cui all'art. 19 del PTPR (relative alle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale); vale comunque il criterio che per le suddette aree varranno le più restrittive tra le norme del PRG e quelle di cui all'art. 19 del PTPR.

Art. 59 - Zone di interesse storico-archeologico

Art.59

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale ha individuato nel territorio Comunale "Zone ed elementi di interesse storico-archeologico", nello specifico trattasi di due zone in località Groppo di Gorro e Pietra di Belforte (poco distante dal Groppo delle Tassare) interessate da insediamenti d'altura dell'età del bronzo (la prima) e dell'età del bronzo e del ferro (la seconda). Per tali zone valgono le prescrizioni di cui all'art. 21, commi 5-7-8-9 delle norme del P.T.P.R.; in particolare :

- le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione delle zone, nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione, alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, sono definiti da piani e progetti pubblici di contenuto esecutivo, previa consultazione con la competente Soprintendenza Archeologica ed avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni Artistici, Culturali e Naturali della regione Emilia-Romagna.

- ogni intervento è subordinato all'esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica, rivolti ad accertare l'esistenza dei materiali archeologici e la compatibilità dei progetti d'intervento con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione delle necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione.

Con riferimento alla Carta del Rischio archeologico, elaborata dal dr. Angelo Ghiretti e recepita come elaborato di PRG, che individua numerose località archeologiche, attribuibili a diversi periodi storici e precisamente:

A) Periodo Mesolitico:

- Monte Gropello (m. 974 s.l.m)
- Monte Cucco (m. 1047 s.l.m)
- Lago Buono (m. 1138 s.l.m)
- Il Poggio di Vighini (m. 1009 s.l.m)
- Monte Molinatico 1 (m. 1127 s.l.m)
- Monte Molinatico 2 (m. 1151 s.l.m)
- Monte Molinatico 3 (m. 1139 s.l.m)
- Monte Molinatico 4 (m. 1180 s.l.m)
- Monte Molinatico 5 (m. 1269 s.l.m)

B) Periodo Neolitico

- Pian del Monte di Tiedoli (m. 891 s.l.m)

C) Eta' del Rame (III millennio a.c)

- Monte Molinatico 3

D) Eta' del Bronzo (II millennio a.c)

- Monte Chiaro (m. 724,5 s.l.m)
- Groppo Tornadore di Roccamurata (m. 332 s.l.m)
- Roccamurata (pianoro quota m. 380 s.l.m)
- Groppi di Gorro, sito 2 (m. 522 s.l.m)
- Groppi di Gorro, sito 3 (m. 587 s.l.m) (loc. individuata nella tav. 3.1)
- Groppi delle Tassare (loc. Roncostiva) (m. 541 s.l.m) (loc. individuata nella tav. 3.1)
- Monte Ribone (m. 1288,6 s.l.m)

E) Eta' Romana

- Pian del Monte di Tiedoli (m. 893,2 s.l.m)
- Ca' Predelle (torr. Rizzone) (m. 525 s.l.m)
- Pesche di Osacca (m. 796 s.l.m)

F) Medioevo

- La Cappella di Sopra (Castrum Penditia) (m. 575 e 627,3 s.l.m)
- Castello di Casterbosa (m. 608,6 s.l.m)
- Castello di Belforte (m. 764,4 s.l.m)
- Cima in loc. Magrano (m. 455,8 s.l.m)
- Necropoli confluenza Vome-Taro
- Terrazzo fluviale tra Pieve di Sopra e Pieve S.Giorgio
- Corte Malarino (S.Cristoforo) (m. 612 s.l.m)
- La Costa di Gorro (m. 625 s.l.m)
- Ca' Terzi (m. 998,8 s.l.m)
- Case Cornice - Poggio di Castellazzo
- Il Poggio di Berbina (m. 1047,2 s.l.m)
- Pieve di S.Giorgio (m. 383 s.l.m)

ogni eventuale progetto di intervento edificatorio o di modificazione dell'assetto attuale del terreno entro tali ambiti va preventivamente sottoposto all'approvazione della Soprintendenza dell'Emilia-Romagna.

Art. 60 - Tutela delle emergenze ambientali

Art.60

Definizione: con il termine "emergenze ambientali" si sono intese individuare e censire in una tavola apposita (tavv. 8.1 8.2) elementi diversificati costituenti fattori di forte caratterizzazione ambientale, siano essi di origine umana o di origine naturale; tali elementi costituiscono spesso importanti capisaldi visuali e/o significative testimonianze storico - culturali.

Classificazione: le emergenze ambientali considerate si possono catalogare nelle seguenti categorie:

- a) Agglomerati rurali ed edifici sparsi di interesse storico - architettonico
- b) Metati e case paleate
- c) Mulini
- d) Maesta'
- e) Cippi confinari
- f) Terrazzamenti
- g) Boschi e cespuglieti
- h) Radure e prati
- i) Alberi monumentali
- l) Stagni, laghi e corsi d'acqua
- m) Torbiere
- n) Affioramenti ofiolitici
- o) Sentieri e viabilita' escursionistica
- p) Strade panoramiche

Caratteristiche e norme di tutela

- a) Agglomerati rurali ed edifici sparsi di interesse storico - architettonico

Caratteristiche: sono i nuclei e gli edifici sparsi, in genere di origine rurale, in parte a destinazione abitativa e in parte a servizio dell'attività agricola, che rivestono interesse sotto il profilo storico, architettonico-edilizio, ambientale.

Norme di tutela: la maggior parte (e tutti quelli di maggior pregio) è stata censita, analizzata e sottoposta alla Disciplina particolareggiata per le zone A con individuazione di categoria d'intervento per singolo fabbricato; per tutti i fabbricati non sottoposti a specifica categoria d'intervento vale sempre e comunque il criterio fondamentale che ogni intervento edilizio e ogni operazione modificativa, oltre che rispettare le norme proprie della zona in cui tali fabbricati ricadono, deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche edilizie originarie, dei metodi costruttivi, dei materiali consoni alla tradizione e al contesto locale.

Tali elementi, oltre che dalla constatazione delle caratteristiche del fabbricato, da evidenziarsi attraverso adeguata documentazione fotografica, si evincono dalle norme presenti riferite a fabbricati analoghi e individuati da specifica categoria d'intervento.

b) Metati e case paleate

Caratteristiche: I metati sono edifici in pietra a pianta monocellulare di piccole dimensioni con copertura in pietra d'arenaria, che fungevano da essiccatoi per le castagne. Di dimensioni maggiori e con copertura in paglia di segale sono le "case paleate" che avevano la funzione, oltre che di essiccatoi per le castagne, anche di residenza estiva per le famiglie che dalla frazione si trasferivano a monte per esercitare l'allevamento e l'agricoltura. Presumibilmente la tipologia delle case paleate deriva direttamente da quella delle abitazioni altomedioevali (X sec.).

Norme di tutela: sia i metati che le case paleate vanno mantenute e conservate rigorosamente nella loro conformazione originaria, sia come caratteristiche tipologiche che come materiali (intervento di restauro).

È in corso per le case paleate un progetto di recupero con richiesta di finanziamenti pubblici; in attesa di tale finanziamento o nel caso non fosse possibile ottenerlo, è prescritto il mantenimento della pendenza attuale del tetto e della struttura lignea originaria, con possibilità, per le coperture deteriorate, di adozione provvisoria di lamiera ondulata preverniciata.

c) Mulini

Caratteristiche: in passato esistevano nel Comune di Borgotaro molti mulini (il Molossi ne citava 48 in attività), per lo più corrispondenti a piccoli impianti con una sola coppia di macine e attivi pochi mesi all'anno.

Abbandonati da decenni, molti sono scomparsi per effetto delle piene dei torrenti, sui quali erano collocati, o per incuria o perché totalmente trasformati.

Norme di tutela: i mulini di un certo pregio o comunque in condizioni di recuperabilità sono stati soggetti a specifica categoria d'intervento; per qualcun altro, le deviazioni dei corsi d'acqua hanno determinato condizioni di precarietà e di pericolo che ne sconsiglia un eventuale recupero; per i restanti si consente la funzione abitativa o di altro tipo compatibile con i caratteri propri dell'organismo edilizio (locanda, ristorante, artigianato tipico, ecc.); gli interventi ammessi sono quelli atti a consentirne un recupero funzionale nel rispetto dei caratteri tipologici, costruttivi e dei materiali originari (intervento di "conservazione tipologica e adeguamento funzionale").

d) Maesta'

Caratteristiche: la maesta' e' un modulo iconografico cristiano risalente all'eta' medioevale, corrispondente spesso alla rappresentazione della Vergine e di un Santo a volte insieme a personaggi minori.

Realizzata in genere in marmo nella forma del bassorilievo, la si ritrova inserita in muri perimetrali delle abitazioni, nei muri di recinzione o di sostegno, nelle fontane, su pilastri in pietra, all'interno di cappelle, situate lungo strade, spesso in prossimità di crocevia.

Norme di tutela: ne e' prescritta la rigorosa conservazione di tutti gli elementi costitutivi, quando originarie, tramite restauro; l'intervento in genere dovrà consistere, per l'immagine sacra, nella ripulitura ed eliminazione delle efflorescenze nel trattamento consolidante con resine siliconiche idonee; per l'eventuale struttura di sostegno nel consolidamento dello stesso, anche attraverso sostituzione di parti con gli stessi materiali ugualmente lavorati. Per le maesta' che hanno subito interventi incongrui, si consente un ripristino alle condizioni originarie, se note, o un miglioramento adottando materiali e criteri costruttivi analoghi ad esempi della stessa epoca e dello stesso tipo.

e) Cippi confinari

Caratteristiche: lungo il confine meridionale del Comune, sul crinale, corre l'antica frontiera tra Ducato di Parma e Granducato di Toscana; tale confine era segnato da numerosi termini in pietra recanti da un lato la corona ducale e dall'altro la lettera T (granducale).

Norme di tutela: la conservazione e la salvaguardia di tali elementi documentali va fatto attraverso pulitura ed eliminazione delle efflorescenze, rinforzo e consolidamento mediante resine acriliche per pietra arenaria.

f) Terrazzamenti

Caratteristiche: i versanti meridionali dei monti Cappella e Cavanna sono caratterizzati da estesi terrazzamenti, realizzati

per la coltura della vite, tramite muretti in pietra posati a secco; scaduta da tempo la loro originaria funzione, compresi nell'ambito di zone abbandonate, sono soggetti a un fenomeno di forte degrado, che si manifesta con il crollo dei muri di sostegno; tale fatto pregiudica, tra l'altro, la stabilita' del versante ed esalta il rischio di possibili frane.

Norme di tutela: se ne prescrive il recupero attraverso interventi di consolidamento dei muri, consentendo l'impiego di malta di cemento nella faccia a monte, conservando l'aspetto di muro a secco nella faccia in vista.

g) Boschi e cespuglieti

Caratteristiche: sono stati individuati e censiti i boschi o le porzioni di boschi di piu' elevato interesse naturalistico, derivato dalla presenza di speci vegetali o animali rare e/o protette (elevata diversita' biologica); si sono altresì individuate quelle situazioni di passaggio da aree agricole abbandonate a formazioni boschive ricche di particolari comunita' biotiche.

Norme di salvaguardia: a tali elementi naturalistici, oltre alle norme di cui all'art. 10 del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), si applicano le norme di cui agli artt. 13, 14 e 16 del Regolamento di polizia rurale.

h) Radure e prati

Caratteristiche: sono stati individuati e censiti prati e pascoli di elevato interesse paesaggistico e naturalistico, derivato dalla compresenza di speci vegetali ed animali rare e/o protette.

Tali elementi, pur di origine antropica, si presentano come habitat di numerosi ed interessanti speci selvatiche.

Norme di salvaguardia: a tali ecosistemi si applicano, oltre alle norme dell'art. 11 del PTPR, quelle dell'art. 14 del Regolamento di polizia rurale.

i) Alberi monumentali

Caratteristiche: sono alberi ad alto fusto di eta' avanzata, collocati all'interno di un bosco o disposti in filari o isolati, che per l'aspetto maestoso che li caratterizza, si presentano come "monumenti" di origine naturale.

Norme di tutela: a tali elementi, cui si deve riservare una particolare considerazione e tutela, si applicano le norme degli artt. 16 e 17 del Regolamento di polizia rurale.

l) Stagni, laghi e corsi d'acqua

Caratteristiche: oltre che i principali corsi d'acqua e bacini lacustri, per i quali sono state individuate le zone di invaso e le zone di tutela dei caratteri ambientali, di cui agli artt. .. del PTPR, sono state individuate "zone umide" che presentano elevato interesse paesaggistico e naturalistico per la presenza di speci vegetali e animali rare e/o protette.

Norme di tutela: oltre alle norme di cui agli articoli del PTPR (ripresi dagli artt. 50-51-52 delle presenti norme), si applicano a tali ecosistemi le norme di cui agli artt. 2 e 3 del Regolamento di polizia rurale.

Per i pochi bacini lacustri, naturali o artificiali, presenti nel Comune, caratterizzati comunque da elevate diversità biologiche, si raccomanda una necessaria attività di salvaguardia, per evitarne una probabile scomparsa.

Si vieta sempre e comunque qualsiasi attività di drenaggio e di prosciugamento.

m) Torbiere

Caratteristiche: derivano da bacini lacustri che hanno subito un completo interrimento con inglobamento e parziale decomposizione di elementi vegetali (per l'elevata acidità dell'acqua); la superficie è ricoperta da un muschio (lo sfagno) su cui vegetano piante particolari come gli eriofori e la drosera, e si presentano come luoghi di elevato valore botanico.

Norme di tutela: una delle principali avvertenze per evitare la distruzione di tali importanti ecosistemi è quella di evitare la costruzione di opere di captazione idrica sui corsi d'acqua afferenti alle torbiere.

n) Affioramenti ofiolitici

Caratteristiche: col termine ofioliti vengono indicate rocce magmatiche intrusive, di origine alloctona, di colore verde scuro, ricche di magnesio; tali rocce sono contornate da formazioni più tenere (in genere argille), soggette a fenomeni di dilavamenti e di asportazione, per cui si presentano paesaggisticamente come conformazioni maestose (gropi) emergenti da dolci colline. Tale fattore di dominanza sul territorio circostante li ha resi sede di insediamenti dall'età del bronzo fino al tardo medioevo. La composizione chimica di tali rocce (ricche di magnesio e povere di calcio) ha favorito un habitat particolarmente favorito per tutta una serie di specie vegetali, alcune esclusive (endemiche).

Norme di tutela: la maggior parte di tali formazioni ricadono nelle zone di tutela naturalistica del PTPR e sono soggette alle norme di cui all'art. 25 del medesimo (riprese dall'art. .. delle presenti norme).

Per la flora presente in tali ambiti si applicano gli artt. 13 e 14 del Regolamento di polizia rurale.

o) Sentieri e viabilità escursionistica

Caratteristiche: la rete dei sentieri individuati (integrata da tratti su strade carrabili) costituisce un sistema di rilevante interesse escursionistico di crinale a media e lunga percorrenza; tale rete si snoda lungo percorsi che toccano una buona parte delle emergenze ambientali segnalate ed è scomponibile in tappe di durata variabile (a piedi, in mountain bike, a cavallo) con punto di partenza dal Capoluogo o da altri nuclei frazionali.

Norme di tutela: a tali elementi si applicano le norme di cui agli artt. 10, 17, 18, 19, 21, 25 del PTPR e dell'art. 3 del Regolamento di polizia rurale.

Va altresì evidenziato che il sistema dei sentieri potrà costituire un elemento di valorizzazione e di fruizione turistica se lo stesso verrà razionalizzato ed arricchito di una serie di elementi e di interventi di tipo funzionale ed ambientale (sistemazione e ripristino di muri di sostegno, creazione di percorsi laterali nei tratti stradali, miglioramento ove necessario del fondo, segnaletica con tempi di percorrenza e indicazioni storiche e culturali, ripristino o creazione di fontane, recupero di bivacchi, ecc.).

p) Strade panoramiche

Per 2 tronchi stradali relativi alle arterie:

a) SP20 da Valdena al Passo del Bratello

b) SS523 da Borgovalditaro al bivio per Costerbosa

comprese nell'elenco del P.T.P.R. riguardanti i tratti di viabilità panoramica di interesse regionale, valgono le seguenti misure di protezione da osservarsi nell'edificazione al di fuori del perimetro dei centri abitati (ai sensi del 3. comma dell'art. 24 del P.T.P.R.) e più in generale per ogni intervento che abbia "interferenza" con la visuale dalla strada.

Nelle fasce laterali alla strada è vietata:

1) l'installazione di pannelli pubblicitari permanenti o provvisori e di qualunque altro elemento segnaletico non strettamente funzionale a norme ed esigenze di sicurezza stradale o riguardanti servizi pubblici o elementi significativi di carattere storico-testimoniale e naturalistico;

2) la creazione di cortine vegetali che determinino cortine visive nei confronti delle visuali sul paesaggio circostante;

3) la costruzione di manufatti di delimitazione di lotto edificati o di proprietà (recinzioni, siepi, ec.) che possano costituire barriere visive o che comunque si pongano come elementi incongrui e di disturbo rispetto ai caratteri ambientali del contesto;

4) l'installazione di elementi di impianti tecnologici (tralicci, pali, manufatti, linee aeree, ecc.) che si pongano come presenze di disturbo alla vista del panorama circostante.

La costruzione, il rifacimento, il ripristino dei manufatti costituenti le componenti della strada (muri di controripa, ponticelli, barriere e parapetti di sicurezza, elementi segnaletici della sede stradale, ecc.) devono avvenire secondo tipologie costruttive e con materiali analoghi a quelli originari e connaturati con le tradizioni locali.